

Anno 9 - Numero 73 - Novembre 1994 - Mensile - Sped. Abb. Post. 50%

# LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

VOLUME PRIMO

C.S.M.

**73**

*Finito di stampare nel mese di novembre 1994  
presso la Amadeus S.p.A.*

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE – VOLUME PRIMO

**QUADERNI DEL  
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

*Anno 1994, Numero 73*

Pubblicazione interna per l'Ordine Giudiziario  
curata dall'ufficio Studi e Documentazione.

Scritte per copertina

## INDICE GENERALE

### VOLUME PRIMO

Premessa . . . . .	13
CAPITOLO I – LINEE GENERALI DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE	
« Premesse problematiche sulla riforma del processo civile » ( <i>Giovanni Giacobbe</i> ) . . . . .	23
« Le linee generali della legge 26 novembre 1990 n. 353 » ( <i>Alberto Buffa</i> ) . . . . .	30
CAPITOLO II – GIURISDIZIONE, COMPETENZA E CONNESSIONE	
« L'individuazione del giudice nella riforma del processo civile » ( <i>Giorgio Costantino</i> ) . . . . .	53
« La competenza dopo la riforma » ( <i>Giovanni Verde</i> ) . . . . .	121
« Le linee generali della legge 26 novembre 1990 n. 353; gli interventi in materia di giurisdizione, di competenza e di con-	

nessione, anche con riferimento alla normativa sul giudice di pace » ( <i>Elena Merlin</i> ) . . . . .	137
---	-----

CAPITOLO III – IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: L'INTRODUZIONE DELLA CAUSA (CITAZIONE, COMPARSA DI RISPOSTA, COSTITUZIONE DELLE PARTI, INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA)

« La citazione e le sue nullità » ( <i>Vittorio Denti</i> ). . . . .	177
---	-----

« La disciplina della nullità dell'atto di citazione » ( <i>Andrea Proto Pisani</i> ). . . . .	185
---	-----

« Il giudizio di primo grado: citazione, eventuale nullità della stessa, costituzione del convenuto, eventuale integrazione del contraddittorio e chiamata di un terzo in causa » ( <i>Fabio Massimo Gallo</i> ). . . . .	208
( <i>Gaetanino Zecca</i> ) . . . . .	221
( <i>Camillo Belfiore</i> ). . . . .	238

« L'introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo civile (citazione, comparsa di risposta, intervento e chiamata in causa) » ( <i>Giacomo Oberto</i> ) . . . . .	260
--	-----

« La costituzione del convenuto e dei terzi » ( <i>Marco Pivetti</i> ). . . . .	294
--	-----

CAPITOLO IV – IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: LA PRIMA UDIENZA E LE PRECLUSIONI

« Il giudizio di primo grado: la prima udienza e le preclusioni » ( <i>Luciano Panzani</i> ) . . . . .	319
---	-----

<i>(Elvira Patania)</i> .....	349
<i>(Raffaele Frasca)</i> .....	363
<i>(Vincenzo Vitrò)</i> .....	461

« Il giudizio di primo grado nel sistema della legge 353/90: la prima udienza e le preclusioni. In particolare: le preclusioni istruttorie. » <i>(Flavio Lapertosa)</i> .....	495
--	-----

« Prima udienza e deduzioni istruttorie » <i>(Pasquale D'Ascola)</i> .....	520
---	-----

#### CAPITOLO V – IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: L'ISTRUZIONE PROBATORIA

« L'istruzione probatoria della causa. Deduzioni delle parti e poteri del giudice istruttore » <i>(Tommaso S. Sciascia)</i> .....	545
--	-----

« L'istruzione probatoria » <i>(Graziana Campanato)</i> .....	574
<i>(Maria Grazia Vagliasindi)</i> .....	592

### VOLUME SECONDO

#### CAPITOLO VI – IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: LE CONDANNE ANTICIPATE E LA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA

« Le condanne anticipate e la provvisoria esecuzione » <i>(Angelo Converso)</i> .....	11
--	----

« I provvedimenti interinali <i>ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.</i> , la provvisoria esecuzione della sentenza » <i>(Maria Giuliana Civinini)</i> .....	49
--	----

« I provvedimenti a funzione prevalentemente deflattiva (ordinanze di pagamento di somme non contestate, ordinanze d'ingiunzione in corso di causa, provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado) » ( <i>Massimo Fabiani</i> ) . . . . .	79
« Le condanne anticipate e la provvisoria esecutività » ( <i>Giuseppe Tarzia</i> ) . . . . .	115
( <i>Lorenzo Castellana</i> ) . . . . .	134
( <i>Pasquale Liccardo</i> ) . . . . .	164
( <i>Giuseppe Martinetto</i> ) . . . . .	184

#### CAPITOLO VII – GIUDIZIO MONOCRATICO E GIUDIZIO COLLEGALE

« Giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma del processo civile. (Ancora contro il formalismo delle garanzie) » ( <i>Sergio Chiarloni</i> ) . . . . .	203
« Giudizio monocratico e giudizio collegiale, con particolare riguardo ai rapporti tra giudice istruttore in funzione di giudice unico e collegio » ( <i>Giuseppe Tarzia</i> ) . . . . .	240
« Giudizio monocratico e giudizio collegiale » ( <i>Mario Novità</i> ) . . . . .	258
« Giudice monocratico e giudice collegiale » ( <i>Francesco Berti Arnoaldi Veli</i> ) . . . . .	273

#### CAPITOLO VIII – IL PROCESSO CAUTELARE

« Il nuovo processo cautelare » ( <i>Gianfranco Gilardi</i> ) . . . . .	291
( <i>Michele Aiello</i> ) . . . . .	308
( <i>Vincenzo Vitrò</i> ) . . . . .	320

<i>(Gianfranco Castellaneta)</i> . . . . .	373
<i>(Vincenzo Di Cerbo)</i> . . . . .	385
« Il nuovo processo cautelare: competenza, procedimento, provvedimento, attuazione » <i>(Raffaele Frasca)</i> . . . . .	403
« Il reclamo avverso il provvedimento cautelare: aspetti generali ed esperienze giurisdizionali » <i>(Maria Rosaria Grossi)</i> . . . . .	525
« L'ambito di applicazione della riforma del processo cautelare » <i>(Marina Tavassi)</i> . . . . .	539
« Il nuovo procedimento cautelare e la disciplina transitoria » <i>(Bruno Capponi)</i> . . . . .	577

CAPITOLO IX – LE AZIONI POSSESSORIE E NUNCIATORIE  
NEL NUOVO GIUDIZIO CAUTELARE

« Il pretore. Le azioni possessorie e nunciatorie nel nuovo giudizio cautelare » <i>(Franco De Stefano)</i> . . . . .	599
<i>(Leila Sanna)</i> . . . . .	631
« Azioni possessorie e azioni nunciatorie nella riforma dei procedimenti cautelari » <i>(Salvatore Trovato)</i> . . . . .	647
« Le azioni possessorie e nunciatorie nel nuovo giudizio cautelare » <i>(Graziana Campanato)</i> . . . . .	681
« Le azioni possessorie, le denunce di nuova opera e di danno temuto nel nuovo rito cautelare uniforme » <i>(Maria Acierno)</i> . . . . .	711
<i>(Luigi Pentangelo)</i> . . . . .	736

« Note minime sui procedimenti possessori » ( <i>Sergio Chiarloni</i> ) . . . . .	769
--	-----

VOLUME TERZO

CAPITOLO X – LA RIFORMA NEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI: APPELLO, CASSAZIONE, REVOCAZIONE

« La riforma nel sistema delle impugnazioni: cassazione e revocazione » ( <i>Ernesto Lupo</i> ) . . . . .	11
« La riforma del sistema delle impugnazioni » ( <i>Luigi Rovelli</i> ) . . . . .	33

CAPITOLO XI – IL NUOVO PROCESSO DAVANTI AL PRETORE

« Il nuovo procedimento davanti al pretore » ( <i>Maria Giuliana Civinini</i> ) . . . . .	67
( <i>Antonio Panico</i> ) . . . . .	94

CAPITOLO XII – DISCIPLINA TRANSITORIA E PROBLEMI ORGANIZZATIVI

« Disciplina transitoria e problemi organizzativi » ( <i>Antonio Panico</i> ) . . . . .	135
( <i>Bruno Capponi</i> ) . . . . .	240
( <i>Marcello Delucchi</i> ) . . . . .	312
( <i>Paolo Vercellone</i> ) . . . . .	361

« La disciplina transitoria della L. 26 novembre 1990, n. 353: le disposizioni in vigore dal 3 luglio 1994 e quelle in vigore

dal 1° gennaio 1993 (L. 4 dicembre 1992, n. 477). Organizzazione degli uffici nella fase transitoria » ( <i>Gianfranco Gilardi</i> ) . . . . .	380
---	-----

CAPITOLO XIII – LA DISCIPLINA TRANSITORIA IN RELAZIONE AL RITO PRETORILE

« La disciplina transitoria in relazione al giudizio pretorile » ( <i>Bona Ciaccia Cavallari</i> ) . . . . .	401
( <i>Gaetano Campo</i> ) . . . . .	410

APPENDICE A – LE LOCAZIONI: PROBLEMI RELATIVI ALL'USO E ALLA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

( <i>Fortunato Lazzaro</i> ) . . . . .	425
( <i>Teresa Massa</i> ) . . . . .	476
( <i>Domenico Piombo</i> ) . . . . .	495

APPENDICE B – LE LOCAZIONI: DISCIPLINA DEI PATTI IN DEROGA ALL'EQUO CANONE

( <i>Carlo Maria Verardi</i> ) . . . . .	525
( <i>Lucia Pignatelli</i> ) . . . . .	545

APPENDICE C – LE ESECUZIONI MOBILIARI

( <i>Gianfranco D'Aietti</i> ) . . . . .	571
--	-----

APPENDICE D – I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE E L'AUSILIO INFORMATICO

( <i>Claudio Miele</i> ) . . . . .	593
------------------------------------	-----

APPENDICE E – ATTI DEL “SEMINARIO DI DIRITTO PROCES- SUALE CIVILE”, ORGANIZZATO DAL C.S.M. E DAL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SUL TEMA: “LA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE NEL PRO- CEDIMENTO DI PRIMO GRADO E DI APPEL- LO, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA DI- SCIPLINA TRANSITORIA” TENUTOSI A ROMA IL GIORNO 18 DICEMBRE 1993 . . . . .	613
APPENDICE F – SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO SU ALCUNI ASPETTI DELLA NOVELLA DEL PROCESSO CIVILE INVIATO A TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI UNITAMENTE AL PROGRAMMA RELATIVO SETTIMANA DI FORMAZIONE PROFESSIO- NALE DEDICATA ALLA RIFORMA DEL PRO- CESSO CIVILE SVOLTOSI A TIVOLI DAL 23 AL 27 MAGGIO 1994) . . . . .	655

## **Premessa**

### *La riforma del processo civile. I lavori parlamentari. Linee principali della novella*

L'esigenza di porre un riparo all'inefficienza della giustizia civile e il dibattito a lungo protrattosi a livello culturale e, più propriamente, scientifico-giuridico sull'opportunità di procedere alla totale riforma del codice di procedura civile hanno dato luogo in passato alla presentazione dei disegni di legge 1463/VIII legislatura e 634/IX legislatura (entrambi presentati al Senato) per la delega al Governo per la riforma generale del codice di procedura civile.

Già la relazione sul disegno 634 presentata alla Commissione Giustizia del Senato dal sen. Lipari (ottobre 1985), di fronte all'impegno richiesto da una radicale revisione del codice di rito civile, auspicava che il legislatore delegato fosse autorizzato a stralciare la modifica di talune parti di esso, in modo da anticiparne alcuni aspetti. Le non poche difficoltà nascenti dalla prospettiva di riforma generale suggerirono, del resto, da più parti interventi limitati che introducessero immediati rimedi idonei a far fronte alla grave situazione di crisi del processo civile, tanto che il Governo nel corso della stessa IX legislatura presentò al Senato il d.d.l. 2214 avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile", che abbandonava l'impostazione della riforma globale e si proponeva un più limitato campo di interventi con lo scopo di procedere ad una immediata razionalizzazione del processo. Decaduto tale disegno di legge per l'anticipata conclusione della IX legislatura, nel corso della legislatura successiva, in data 8 agosto 1988, il

Governo presentò (sempre al Senato) il disegno di legge 1288 avente ad oggetto “provvedimenti urgenti per il processo civile” che, pur ribadendo la prospettiva dell’intervento parziale, aveva contenuto più articolato del precedente.

Nel corso dell’*iter* parlamentare il disegno 1288 fu notevolmente ampliato, prima al Senato e poi alla Camera, assumendo nella formulazione definitiva approvata una portata riformatrice molto più pronunciata che nell’originaria formulazione. L’*iter* parlamentare della legge di riforma si concluse il 31 ottobre 1990 con la approvazione del testo definitivo, che dette luogo alla legge 26 novembre 1990 n. 353. La sua entrata in vigore, originariamente fissata per l’1 gennaio 1992 (art. 92), venne, come è noto, differita al 1 gennaio 1993 dalla l. 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace. La successiva l. 4 dicembre 1992 n. 477 provvide quindi ad operare una distinzione tra una serie di disposizioni della l. 353/90 destinate ad entrare in vigore il 1 gennaio 1993 (cfr. la nuova versione dell’art. 92 cit.) ed altre, la cui operatività era rinviata al 2 gennaio 1994. Quest’ultima data (unitamente a quella di entrata in vigore delle norme sul giudice di pace) è stata ancora fatta slittare, per effetto di alcuni decreti legge, dapprima al 3 luglio e quindi al 18 dicembre 1994.

La riforma può essere ricondotta ai seguenti punti qualificanti:

- a) introduzione del giudice monocratico nel giudizio di primo grado, con alcune riserve di collegialità per particolari materie;
- b) introduzione del sistema delle preclusioni;
- c) esecutività della sentenza di primo grado.

Importanti innovazioni sono, inoltre, costituite dalle nuove norme in materia di competenza del pretore e del tribunale, dalla trattazione collegiale dell’appello (con la scomparsa del consigliere istruttore), la completa revisione della disciplina processuale dei provvedimenti cautelari e l’ulteriore semplificazione del procedimento dinanzi al pretore ed al conciliatore.

Per l’art. 90 della legge, in regime di disciplina transitoria, i giudizi pendenti al 1 gennaio 1992 debbono essere definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore, salva l’immediata applicazione agli stessi delle nuove norme processuali previa regolarizzazione del processo in base alla nuova disciplina.

Sul piano dell’ordinamento giudiziario, l’art. 88 della l. 353 ha modificato l’art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 prevedendo che il tribunale in materia civile giudica a composizione collegiale per

una serie di ipotesi specificamente indicate mentre, di regola, giudica “in persona del giudice istruttore o del giudice dell’esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio”. Sul piano dell’organizzazione degli uffici la legge (art. 91) prevede una serie di norme circa la destinazione dei magistrati alle funzioni civili nella fase transitoria.

Schematicamente il nuovo sistema del codice si fonda sulle innovazioni che di seguito sono indicate.

### *Il giudizio di primo grado*

#### *a) La fase introduttiva del giudizio.*

La l. 353/90 ha mantenuto il principio della *vocatio in ius* con atto di citazione ed ha lasciato inalterato il termine di costituzione dell’attore (entro 10 giorni dalla notifica della citazione *ex* art. 165 c.p.c.). Ha, invece, modificato il termine di costituzione del convenuto, che è stato anticipato a venti giorni prima dell’udienza di comparizione. In caso di tempestiva costituzione di una delle due parti permane la possibilità per l’altra di costituirsi fino alla prima udienza (art. 171 c.p.c.), ferme restando per il convenuto le decadenze già verificatesi per lo spirare del termine originario di costituzione.

Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore procede al libero interrogatorio delle parti, all’eventuale tentativo di conciliazione, richiede i necessari chiarimenti ed indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (art. 183 nuovo testo).

#### *b) L’istruzione probatoria.*

La legge di riforma non ha imposto la concentrazione di tutte le attività processuali in una unica udienza di trattazione. Non solo gli artt. 183 e 184 (nuovo testo) consentono che l’ammissione della prova venga spostata ad un momento successivo all’udienza di prima comparizione, ma sono rimasti in vigore gli artt. 81 e 82 disp.att. che permettono lo scaglionamento dell’istruttoria in più udienze. E’ evidente, comunque, che uno dei principali obiettivi della riforma, costituito dall’abbreviazione dei tempi per consentire l’immediatezza

del giudizio, verrebbe frustrato dallo scaglionamento della causa in un numero di udienze di trattazione ed istruttoria superiore a quello strettamente necessario.

*c) La fase della decisione.*

È la fase in cui, forse, la riforma ha importato maggiori novità.

Le conclusioni da sottoporre al giudice sono quelle entrate nel processo fin dagli atti introduttivi (o, al massimo, al momento del deposito delle ulteriori memorie previste dall'art. 183) e vanno precisate a richiesta del giudice, quando egli ritenga chiusa l'istruttoria. E' stato abrogato l'art. 110 disp.att. che faceva obbligo di fissare un'altra udienza di trattazione dopo la chiusura dell'istruttoria, in modo che è ora possibile il passaggio immediato da questa fase a quella della decisione senza alcuna soluzione di continuità.

Questa fase processuale è caratterizzata, oltre che dalla novità del giudice monocratico (salvo le riserve di collegialità), dalla (tendenziale) scomparsa dell'udienza di discussione, che ora deve essere fissata solo a seguito di esplicita istanza di discussione orale. Precise le conclusioni il giudice istruttore dispone lo scambio delle compare conclusionali e delle eventuali memorie di replica e, se la causa rientra tra quelle da decidere in sede monocratica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria di replica, deposita la sentenza in cancelleria. Qualora la decisione compete al collegio, il giudice rimetterà ad esso la causa e la sentenza sarà depositata anche in questo caso entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del già detto termine.

*d) La disciplina transitoria.*

La disciplina transitoria è oggetto dell'art. 90 della legge 353.

La norma pur lasciando incardinata la competenza (per valore e materia) antecedente all'entrata in vigore della legge (salvo una particolare eccezione per il pretore), dispone l'applicazione delle sue disposizioni anche alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore, in applicazione del principio generale *tempus regit actum*, con l'unica eccezione della conservazione della collegialità in fase decisoria per le cause rimesse al collegio al momento dell'entrata in vigore della legge.

Allo scopo di concretizzare la definitiva fissazione del *thema decidendum* e per dare, quindi, ingresso a preclusioni e decadenze, la legge prevede, nella prima udienza successiva alla sua entrata in vigore, l'assegnazione di un termine perentorio per tutti gli adempimenti conseguenti. La mancata presentazione delle parti all'udienza (salvo il caso di presentazione di esplicita istanza scritta di prosecuzione del giudizio) comporta l'immediata cancellazione della causa dal ruolo.

*e) Il processo in pretura.*

Anche il processo dinanzi al pretore ha subito rilevanti modifiche.

Ferme restando per il giudizio pretorile tutte le innovazioni già riferite, deve farsi richiamo ad alcune semplificazioni del rito previste dagli artt. 314 e 315, nuovo testo, del c.p.c. Mentre la prima norma, in sostanza, richiama il sistema già evidenziato per il tribunale (precisione delle conclusioni, trattazione scritta, deposito della sentenza dopo la scadenza del termine di deposito della memoria di replica), l'art. 315 consente al pretore, in alternativa, di ordinare l'immediata discussione orale della causa e di pronunciare immediatamente dispositivo e (concisa) motivazione della sentenza.

*In particolare, la riforma della disciplina dei provvedimenti cautelari.*

Uno dei temi più importanti affrontati dalla novella sul processo civile è stato quello dei provvedimenti cautelari. Il legislatore, con una serie di disposizioni entrate in vigore il 1 gennaio 1993, ferma restando l'individuazione delle situazioni soggettive che sul piano sostanziale danno luogo a tutela cautelare, ha inteso fornire una disciplina processuale unitaria.

La legge di riforma procede ad una vera e propria operazione di ingegneria legislativa introducendo (art. 74) nel libro quarto del c.p.c. ("dei procedimenti speciali), capo terzo ("dei procedimenti cautelari"), il nuovo testo della sezione prima ("dei procedimenti cautelari in genere", artt. da 669 *bis* a 669 *quaterdecies*) e provocando lo scorporamento delle altre sezioni che, ferme restando le rubriche, divengono seconda ("del sequestro"), terza ("dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto"), quarta ("dei provvedimenti di

istruzione preventiva”) e quinta (“dei provvedimenti di urgenza”). Per incompatibilità con la nuova disciplina unitaria sono abrogati gli artt. 672-673-674 (antecedente procedura per il sequestro *ante* ed in corso di causa, cauzione) e 680-681-682-683 (giudizio di convalida) in materia di sequestro, 689-690 in materia di provvedimenti di urgenza e 818 in materia di provvedimenti cautelari relativi a controversie assoggettate a giudizio arbitrale.

La nuova disciplina si applica ai sequestri (sez. II), alle denunce di nuova opera e di danno temuto (sez. III) ed ai provvedimenti di urgenza (sez. V) e, limitatamente alla regolamentazione del provvedimento negativo (art. 669 *septies*), anche ai procedimenti di istruzione preventiva. Si applica, altresì, “in quanto compatibile” agli altri provvedimenti cautelari previsti dal c.p.c. e dalle leggi speciali. Essa abbraccia solamente le norme di procedimento e, come vedremo in seguito, si riporta in larga parte all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi in passato a proposito dei provvedimenti di urgenza atipici *ex* art. 700 c.p.c.

Punti essenziali del procedimento cautelare sono l’introduzione della domanda a mezzo di ricorso (art. 669 *bis*), la competenza del giudice del merito tanto per la domanda proposta in corso di causa che per quella proposta *ante causam* (artt. 669 *ter* e *quater*), salvo che per le controversie oggetto di giudizio arbitrale, nel qual caso la richiesta di provvedimento cautelare va presentata al giudice che sarebbe competente per il merito (art. 669 *quinquies*). Sul piano strettamente procedurale, sancita la regola del contraddittorio, la legge lascia ampia discrezionalità al giudice sulle formalità di instaurazione del medesimo e sullo svolgimento dell’attività istruttoria, prevedendo come eccezionale la pronunzia con decreto (“quando la convocazione potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento”) e correlando alla stessa l’emanazione di una successiva ordinanza di conferma, modifica o revoca da prendere in contraddittorio (art. 666 *sexies*).

Sono, inoltre, regolati gli effetti della pronunzia sulla richiesta di provvedimento cautelare per quanto riguarda il provvedimento negativo (di incompetenza, di rigetto, anche con riferimento al regime delle spese, art. 669 *septies*) e quello di accoglimento (per la promozione del giudizio di merito, art. 669 *octies*). L’inefficacia del provvedimento cautelare è disciplinata in accordo agli orientamenti già seguiti dalla giurisprudenza in materia di provvedimento di urgenza

*ex art. 700 c.p.c.*, con riferimento alle conseguenze del mancato inizio del giudizio di merito (o alla sua estinzione), al mancato versamento della cauzione ed al caso della competenza del giudice straniero per il merito (art. 669 *novies*, 1°, 3° e 4° commi). Del tutto nuovo, invece, il meccanismo di accertamento e dichiarazione della inefficacia da parte del giudice (2° comma).

Introdotti gli istituti della revoca, della modifica (riservate al giudice istruttore della causa di merito, art. 669 *decies*) e della cauzione (art. 669 *undecies*), viene regolata l'attuazione del provvedimento cautelare, prevedendosi che per le misure aventi ad oggetto somme di danaro (salvo che per il sequestro giudiziario, per il quale rimane in vigore l'art. 677 c.p.c.) si procede con le forme dell'esecuzione civile *ex art. 491 e segg.*, mentre per quelle aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare e non fare viene accolto il principio (anch'esso affermato dalla precedente giurisprudenza sui provvedimenti di urgenza atipici) che l'attuazione avvenga sotto il controllo del giudice che ha emesso il provvedimento, cui viene riconosciuto il potere di determinare anche le concrete modalità operative (art. 669 *duodecies*).

E' introdotto, infine, il reclamo contro tutti i provvedimenti cautelari nei termini concessi dall'art. 739 c.p.c. in relazione ai provvedimenti emessi in camera di consiglio. Il provvedimento del pretore è reclamabile dinanzi al tribunale, quello del giudice singolo al collegio, quello del tribunale alla corte d'appello (arg. *ex art. 739 c.p.c.*), quello della corte d'appello ad altra sezione della corte stessa o, in mancanza alla corte più vicina. La procedura è quella dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 738 c.p.c.). Non è prevista la sospensione del provvedimento impugnato, salva la sospensione disposta dal presidente del collegio, giudice del reclamo, in presenza di motivi sopravvenuti per i quali il provvedimento causerebbe gravi danni (art. 669 *terdecies*).

\* \* \*

I *Quaderni* sulla riforma del processo civile costituiscono una sintesi degli incontri di studio che il Consiglio Superiore della Magistratura ha organizzato nel 1993 e nel 1994 allo scopo di far conoscere ai magistrati le novità introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. La presente opera si chiude con un'appendice conte-

nente una serie di contributi in materia di locazioni ed esecuzioni mobiliari raccolti nel corso dell'incontro di studi dedicato ai pretori civili sul tema "Effetti della novella del codice di procedura civile sul rito pretorile". Sempre in appendice vengono proposte alcune relazioni tenute nell'ambito dell'incontro sui problemi della riforma organizzato dal Consiglio Giudiziario di Roma il 18 dicembre 1993 in collaborazione con il C.S.M.

Infine, vengono riportati i risultati del "questionario su alcuni aspetti della novella del processo civile", in relazione all'ultimo degli incontri cui si riferisce la presente raccolta.

L'esperienza di questi convegni, originata soprattutto dalla volontà di perfezionare la formazione professionale dei magistrati, si è rilevata positiva. I risultati sono stati stimolanti non solo per il contributo dato da coloro che sono stati chiamati ad illustrare con le loro relazioni gli aspetti più significativi della riforma, ma anche per l'apporto dei magistrati partecipanti, che sulla base delle loro esperienze, hanno consentito lo sviluppo di un dibattito sempre vivo e mirato alle esigenze concrete della giurisdizione civile.

Le relazioni racchiuse nella presente opera vengono presentate non in ordine cronologico, ma secondo un criterio sistematico, tenendo conto dei grandi temi del diritto processuale civile su cui la riforma ha influito. Tale presentazione ha lo scopo di fornire ai magistrati italiani un quadro approfondito e completo del nuovo sistema e allo stesso tempo un utile strumento di consultazione, che consenta loro una sintesi esauriente di tutte le nuove problematiche.

CAPITOLO I  
LINEE GENERALI DELLA RIFORMA  
DEL PROCESSO CIVILE